

**D.M. 18 settembre 1997**

**Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese**

Publicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1997, n. 229.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Vista la definizione di piccola e media impresa adottata nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23 luglio 1996, che modifica la precedente disciplina della Commissione europea del 20 maggio 1992;

Considerata la necessità di adeguare nuovamente la definizione di piccola e media impresa, utilizzata ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, alla predetta disciplina comunitaria;

Vista la nota della Commissione europea SG (97)

D/1973 12 del 29 agosto 1997, con la quale è approvato lo schema di recepimento della predetta definizione;

Decreta:

**1.** Ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive è definita piccola e media l'impresa che:

*a)* ha meno di 250 dipendenti; e,

*b)* ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

*c)* ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.

Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che:

a) ha meno di 50 dipendenti; e,

b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.

2. Qualora le norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento ad imprese operanti in particolari settori di attività, parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, per tali imprese i limiti dimensionali già utilizzati sono rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra i limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti limiti massimi previgenti.

3. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui al comma 1, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

4. Ai fini del presente decreto è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 per le nuove imprese:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle

attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1974* ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità - lavorative - anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

6. Agli stessi fini di cui al comma 5, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
7. Il tasso di conversione lira/ECU è calcolato in ciascun anno, per la determinazione del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all'esercizio precedente, sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'anno precedente medesimo. Il tasso da applicare nei casi di cui al comma 6 è l'ultimo fissato prima della data di presentazione della domanda. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1996 è pari a L. 1.932,7.
8. Con separati provvedimenti, sarà fissata, per ciascuna delle norme agevolative vigenti, la data a decorrere dalla quale è disposta l'applicazione della definizione di cui al presente decreto, comunque non successiva al 31 dicembre 1997.

## Allegato

### Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali

1. I tre requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

2. Con riferimento all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%.

Si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono.

Per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, le società finanziarie, etc.).

3. Con riferimento al comma 4 dell'art. 1, si precisa che qualora le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume le dimensioni della media.

#### Esempi:

Impresa richiedente	Composizione capitale sociale	Dimensione assunta dall'impresa richiedente
Piccola	40% persone fisiche 34% medie imprese 26% grandi imprese	Grande impresa
Piccola	60% persone fisiche 26% medie imprese 14% grandi imprese	Media impresa

Piccola	60% persone fisiche 18% medie imprese 22% grandi imprese	Media impresa
Piccola	70% persone fisiche 15% medie imprese 15% grandi imprese	Media impresa

4. Con riferimento all'art. 1, comma 5, lettera c), si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per sei mesi 10 per quattro mesi	0,5 [*] 3,33 [**]
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 [***]
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per sei mesi	0,5 [****]

[\*] -  $1 \times 0,5$  (sei dodicesimi) = 0,5 ULA

[\*\*] -  $10 \times 0,333$  (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

[\*\*\*] -  $0,5 \times 6 \times 1$  (dodici dodicesimi) = 3 ULA

[\*\*\*\*] -  $0,5 \times 2 \times 0,5$  (sei dodicesimi) = 0,5 ULA

Ai fini del calcolo dell'ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione

---

di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

5. Nei casi di cui al comma 6 dell'art. 1 e di esercizi contabili con chiusura infrannuale, il tasso di conversione lira/ECU da applicare è l'ultimo annuale fissato prima della data di presentazione della domanda.